



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME
PROVINCIA DI PARMA

Oggetto: **CANCELLAZIONE PARZIALE DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A € 1.000,00 AFFIDATI AGLI AGENTI DALLA RISCOSSIONE DAL 2000 AL 2015, AI SENSI DELL'ART. 17 BIS DEL D.L. 34/2023, INTRODOTTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 56/2023. ADESIONE.**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 35 del 27-07-2023

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **19:11**, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione, seduta **Pubblica**.

Il Presidente del Consiglio Comunale, presa visione delle notifiche in atti, attesta che tutti Consiglieri comunali sono stati regolarmente e tempestivamente resi edotti dalla odierna convocazione del Consiglio Comunale.

Risultano presenti alla discussione della presente deliberazione i seguenti consiglieri:

Luca Musile Tanzi	Sindaco	Presente
Matteo Marosi	Consigliere	Presente
Filippo Fantoni	Consigliere	Presente
Pasquale Russo	Presidente	Presente
Luna Veneziani	Consigliere	Presente
Andrea Davighi	Consigliere	Presente
Anna Volpicelli	Consigliere	Presente
Michele Gandolfi	Consigliere	Presente
Anna Pedretti	Consigliere	Presente
Stella Muraca	Consigliere	Presente
Angela Garibaldi	Consigliere	Presente
Stefano Compiani	Consigliere	Presente
Clara Tanzillo	Consigliere	Presente
Marco Trevisan	Consigliere	Presente
Enrica Porta	Consigliere	Presente
Alessandro Bernazzoli	Consigliere	Presente
Greta Camporesi Cantarelli	Consigliere	Assente

Totale Presenti 16 Totale Assenti 1

Presiede **Pasquale Russo** in qualità di **Presidente**.

Partecipa il **Vice Segretario Generale, Avv. Maurizio Palladini**, il quale procede a redigere il presente estratto dal verbale.

Il Presidente chiama a fungere da scrutatori i Signori:

Filippo Fantoni

Stella Muraca

Alessandro Bernazzoli

CANCELLAZIONE PARZIALE DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A € 1.000,00 AFFIDATI AGLI AGENTI DALLA RISCOSSIONE DAL 2000 AL 2015, AI SENSI DELL'ART. 17 BIS DEL D.L. 34/2023, INTRODOTTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 56/2023. ADESIONE.

Il Presidente prende atto che alle ore 22.45 si assenta il consigliere Camporesi Cantarelli. Sono presenti n. 15 consiglieri. Alle ore 22.50 rientra in aula il consigliere Garibaldi. Sono presenti n. 16 consiglieri.

Illustra la proposta l'assessore Spocci.

Intervengono i consiglieri Compiani e Trevisan.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 42 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
- l'art. 1, comma 227 della Legge 29/12/2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023) che dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'art. 17-bis del D.L. n. 34/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 56/2023, che consente agli enti territoriali, ivi compresi i Comuni, in gestione diretta della riscossione coattiva delle proprie entrate e a quelli che l'hanno affidata ai concessionari di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, di dare applicazione ad alcuni istituti di "tregua fiscale", introdotti dalla legge di bilancio 2023 n. 197/2022, in origine solo per gli enti che gestiscono la riscossione coattiva tramite Agenzia delle entrate riscossione;
- l'art. 17 bis del D. L. n. 34/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 56/2023, che prevede l'applicabilità dell'art. 1 comma 227 della Legge di bilancio 2023, ovvero la cancellazione automatica parziale dei debiti di importo residuo non superiore a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2015 dovuti per sanzioni, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e interessi di mora, restando dovuti quelli a titolo di capitale e rimborso spese di notifica e procedure esecutive;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30/12/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30/12/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale di Previsione per le annualità 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2023/2025;

- il vigente Statuto Comunale modificato con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 27 e 28 del 20/04/2017;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 22/12/2020;

Dato atto che:

- l'art. 17-bis del D. L. n. 34/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 56/2023, consente ai Comuni in gestione diretta della riscossione coattiva delle proprie entrate e a quelli che l'hanno affidata ai concessionari di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, di dare applicazione ad alcuni istituti di "tregua fiscale", introdotti dalla legge di bilancio 2023 n. 197/2022, in origine solo per gli enti che gestiscono la riscossione coattiva tramite Agenzia delle entrate riscossione;
- la disposizione sopra citata permette agli Enti Locali di applicare gli istituti di cui all'art. 1 commi 227 (cancellazione parziale dei debiti di importo residuo non superiore a 1.000,00 euro, iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015), 229 bis (cancellazione totale dei debiti di cui sopra) e 231 (definizione agevolata dei debiti risultanti in singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000 – 30/06/2022) della Legge di Bilancio 2023;
- l'eventuale scelta deve essere effettuata con *“le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti”*, ossia, nel caso dei comuni, con delibera consiliare di natura regolamentare adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 da approvare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione e quindi entro il 29/07/2023;
- a norma dell'art. 17 bis del D.L. n. 34/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 56/2023, il provvedimento suddetto acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente, mentre la trasmissione al MEF ha valenza solo statistica in deroga alle regole ordinarie e va comunicato al soggetto affidatario ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 446/1997;
- il comune di Salsomaggiore, a far data dall'anno 2013, ha affidato ad ICA S.r.l., con sede in Roma, l'incarico di concessionario della riscossione delle entrate comunali ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 446/1997;

Premesso che:

- con decisione della Giunta Comunale del 13/01/2023 il comune di Salsomaggiore aveva già aderito allo stralcio parziale previsto per debiti fino a 1.000,00 euro di cui all'art. 1, comma 227 della Legge 29/12/2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023) risultanti dai singoli carichi affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione, senza che la predetta adesione abbia avuto impatto sugli equilibri del bilancio 2023/2025 approvati in allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 56/2022 sopra citata, come dichiarato nella Nota del Direttore del Dipartimento Tecnico ed Economico del 06/02/2023 e come da verbale n. 3 del 07/02/2023 del Collegio dei Revisori (Prot. n. 4853 del 13/02/2023);
- l'art. 17 bis del D.L. n. 34/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 56/2023, fornisce la possibilità di estendere la predetta cancellazione parziale dei debiti residui fino a € 1.000,00 anche ai carichi affidati agli Agenti della riscossione (quindi non solo all'Agenzia delle Entrate Riscossioni), nel periodo dal 01/01/2000 al 31/12/2015 con cancellazione di sanzioni, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e interessi di mora, restando quindi dovuti il capitale e il rimborso spese per notifica e procedure esecutive;
- i carichi residui relativi alle ingiunzioni di pagamento emesse dal 2000 al 2015 da ICA s.r.l. ed oggetto del predetto stralcio parziale, nel rispetto del principio contabile applicato alla contabilità armonizzata, in sede di riaccertamento annuale dei residui sono già stati cancellati dal bilancio comunale, anche se l'attività di riscossione coattiva continua come previsto dalla normativa vigente, pertanto l'adesione allo stralcio non ha impatto sugli equilibri del bilancio 2023/2025;

Ritenuto che:

- il predetto stralcio rappresenta un incentivo per i contribuenti in difficoltà economica a regolarizzare la propria situazione debitoria mediante il pagamento del solo capitale e delle spese per le procedure esecutive e di notifica, accedendo al beneficio di riduzione degli importi da corrispondere;
- l'adesione allo stralcio parziale non ha impatto sugli equilibri del bilancio 2023/2025;
- la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di Revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. 267/2000;

Vista l'estrazione del carico effettuata dal concessionario per la riscossione ICA S.R.L., il debito da cancellare, comprensivo di sanzioni, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e interessi di mora, è stimato in circa € 10.000,00;

Acquisito il parere dell'organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 15 in data 13/07/2023, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Dato atto che il Responsabile del procedimento tributario è individuato nella Dott.ssa Daniela Ferrari, dal Direttore del Dipartimento Istituzionale, Sociale e Tributario e Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, la quale ha curato il provvedimento in esame ai sensi del Capo II della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

Acquisiti i seguenti pareri, parti integranti e sostanziali del presente atto:

- il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa rilasciato dal Direttore del Dipartimento Istituzionale, Sociale e Tributario sulla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il parere di regolarità contabile sulla presente deliberazione reso ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 3 e 4 del regolamento di contabilità e degli art. 49 e 153 comma 3 e 5 del D. Lgs 267/2000, rilasciato dal Direttore del Dipartimento Economico;
- il parere di legittimità espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 dello Statuto Comunale;

con voti:

Presenti n. 16

Astenuti n. 0

Favorevoli n. 16

Contrari n. 0

DELIBERA

1. **DI ADERIRE**, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. n. 34/2023 introdotto dalla legge di conversione n. 56/2023, unicamente alla procedura di stralcio parziale dei debiti residui fino a € 1.000,00 risultanti dai singoli carichi relativi alle ingiunzioni di pagamento affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 al 2015, restando dovuti la quota capitale e il rimborso delle spese di notifica e delle procedure esecutive, non ritenendo invece di applicare le disposizioni di cui all'art. 1 commi 229 bis e 231 della Legge di Bilancio 2023;
2. **DI DARE ATTO** che l'adesione al suddetto stralcio parziale, per le motivazioni di cui in premessa, non ha impatto sugli equilibri del bilancio 2023/2025;

3. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione ha natura regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e pertanto necessita del parere dell'Organo di Revisione, per quanto disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. 267/2000 e che sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nei termini dettati dall'art. 1, comma 229 della Legge n. 197/2022, con valore di comunicazione formale ai contribuenti interessati dalla procedura di stralcio parziale dei carichi residui fino a € 1.000,00 relativi alle ingiunzioni di pagamento emesse dal 2000 al 2015;
4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al concessionario della riscossione nei termini dettati dall'art. 1, comma 229 della Legge n. 197/2022, nonché al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze a fini statistici nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
5. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento agli uffici competenti per i conseguenti adempimenti;
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione dei dati contenuti nel presente provvedimento sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013;

INDI

con distinta e separata votazione:

Presenti n. 16

Astenuti n. 0

Favorevoli n. 16

Contrari n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Testo integrale della discussione conservato su supporto informatico/digitale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente
Pasquale Russo

Vice Segretario Generale
Avv. Maurizio Palladini